



**Questura di Milano**  
**Divisione Polizia Amministrativa e Sociale**

Cat. Z4.64/Mas./2014

Milano, 11.9.2014

**OGGETTO: VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI.**  
**Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività.**

Ai Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Città e Provincia  
Ai Sigg. Sindaci Provincia

Loro Sedi

e, per conoscenza,

Al Sig. Primo Dirigente Vicario del Questore  
Ai Sigg. Dirigenti Divisioni- Squadra Mobile – Uffici Questura  
Al Comando Provinciale Carabinieri Milano  
Ai Sigg. Comandanti dei Reparti Territoriali dei  
Carabinieri di Milano e Monza

Loro Sedi

Come è noto, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alle modifiche apportate all'art. 71 del decreto n. 59 del 2010, recante i requisiti di accesso ed esercizio oltreché alle attività commerciali di tipo tradizionale anche all'attività di vendita presso il domicilio mediante persone incaricate, sono state introdotte modificazioni dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Ciò premesso, si ricorda che gli elenchi contenenti i nominativi degli addetti alle vendite, che le varie aziende fanno pervenire agli uffici di P.S. distribuiti sul territorio, andranno vagliati in relazione all'art. 71, così come modificato dal decreto legislativo agosto 2012, n. 147.

Solo dopo un'accurata valutazione dei singoli nominativi, per ciascuno dei quali sarà richiesta copia dei documenti d'identità, nel caso in cui emergano le condizioni ostative previste dalla normativa vigente, si provvederà a richiedere alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale l'emanazione di un provvedimento che abbia quale effetto l'impossibilità di avvalersi di quel collaboratore per l'azienda che lo aveva segnalato.

Per quanto concerne l'azienda che offre il servizio di vendita a domicilio, essa dovrà far pervenire agli uffici di P.S. competenti, copia della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà comunicare ogni modifica all'assetto societario.

**IL QUESTORE**  
**(Savina)**